

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO CHE la legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha introdotto, a partire dall'anno 2016, alcune modifiche alla disciplina normativa dei tributi locali ed in particolare:

- ha eliminato la Tasi per l'abitazione principale ad eccezione delle abitazioni classificate in A/1-A/8 e A/9;

- ha ridotto del 50% la base imponibile delle unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate in A/1-A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 19 del 16.5.2018 con la quale si confermavano per l'anno di imposta 2018 le aliquote e le detrazioni in vigore per l'anno 2016 relative all' IMU:

- a) l'aliquota dello 0,40% (zerovirgolaquaranta per cento) per le abitazioni principali e relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9 per la unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizia a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'IACP o altri Enti di edilizia residenziale pubblica avente le stesse finalità dell'I.A.C.P.;
- b) l'aliquota dello 1,06% (unovirgolazero seper cento) per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili;
- c) aliquota dello 0,20 per cento (zerovirgolaventi per cento) per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n.40 del 23.7.18 con la quale si approvavano le rettifiche dei 2 mero errori materiali occorsi nella stesura della Tabella e precisamente alla lettera c) voce dei Fabbricati rurali ad uso strumentale adeguandone la dicitura con la precisazione che tali fabbricati non sono più assoggettati all' IMU e lettera a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizia a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, non viene evidenziata la circostanza che tale fattispecie risulta non dovuta;

Ritenuto opportuno confermare le medesime aliquote anche per l'anno 2019;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

Con voti unanimi, legalmente resi, accertati e proclamati;

D E L I B E R A

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di confermare le aliquote IMU per l'anno 2019:

a)- l'aliquota dello 0,40% (zerovirgolaquaranta per cento) per le abitazioni principali e relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9 , nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'IACP o altri Enti di edilizia residenziale pubblica avente le stesse finalità dell'I.A.C.P.;

b)- l'aliquota dello 1,06% (unovirgolazerosepercento) per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili;

4) di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell'Economia e Finanze per gli adempimenti di competenza.

Di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere in merito.

Nulla avendo da eccepire in merito;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica della suindicata proposta espresso dall'Istruttore Direttivo De Santis Anna;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta e l'attestazione sulla copertura finanziaria della spesa resi dall'Istruttore Direttivo De Santis Anna responsabile del servizio di ragioneria;

Con voti favorevoli, unanimi, legalmente resi, accertati e proclamati;

D E L I B E R A

Di approvare in ogni suo punto e contenuto la suindicata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Di dichiarare, altresì, con separata votazione palese ed unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. L.vo n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 2, DEL TESTO UNICO N. 267/2000
IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DALL'UFFICIO
UFF.RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA` TECNICA

Visto con parere Favorevole

Li, 19-03-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DE SANTIS ANNA

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere Favorevole

Li, 19-03-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DE SANTIS ANNA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BERARDI EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MASSENZI D.SSA RINA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27-03-19

[] E' stata comunicata, con lettera n. 1282 in data 27-03-19 ai signori capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. 18.08.2000 N. 267)

Li, 27-03-19

IL MESSO COMUNALE
F.to Antonelli Antonella

=====

Per copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, li 27-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
MASSENZI D.SSA RINA

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to